

Edizione di giovedì 3 dicembre 2015

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Finanziamenti infragruppo e transfer pricing](#)

di **Fabio Landuzzi**

AGEVOLAZIONI

[Non è abusivo rendere il ruling da Patent box facoltativo](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

IMPOSTE INDIRETTE

[La registrazione dei contratti di locazione: la forma e la tempistica](#)

di **Leonardo Pietrobon**

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Pensionati all'estero: agevolazioni IMU/TASI](#)

di **Giovanna Greco**

AGEVOLAZIONI

[Dal 21 dicembre la richiesta di agevolazione per le ZFU dell'Emilia](#)

di **Luigi Scappini**

BUSINESS ENGLISH

[Money: un termine "uncountable" per tradurre denaro' in inglese](#)

di **Stefano Maffei**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Finanziamenti infragruppo e transfer pricing

di **Fabio Landuzzi**

La **Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 2275 del 18 giugno 2015)** ha trattato di un interessante caso di accertamento in materia di **transfer pricing**, accogliendo l'appello proposto dal contribuente in riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, sulla base di alcune interessanti argomentazioni che qui seguito cercheremo di riassumere.

Il caso trattato dai Giudici lombardi era riferito ad un **finanziamento concesso dalla capogruppo irlandese** alla controllata italiana, per un cospicuo ammontare di denaro, funzionale a dotare la controllata residente delle risorse necessarie al pagamento del prezzo di **acquisto di una società operativa** anch'essa italiana. Il finanziamento, con scadenza decennale, era regolato al **tasso di interesse del 9%**, il quale trovava un supporto anche in uno **studio commissionato ad una società specializzata** il quale aveva individuato – sulla base di una **analisi di benchmark** – un **intervallo di “valore normale” del tasso di interesse** compreso fra il 6,32% ed il 12,31%.

L'Ufficio, da quanto emerge dalla rappresentazione dei fatti riportata nella sentenza in commento, aveva invece **contestato l'applicazione di un tasso inferiore** – precisamente pari al 7,078% – principalmente sulla scorta di una **presunta minore rischiosità della società mutuataria** rispetto a quanto emergeva dall'analisi tecnica compiuta dalla stessa. In particolare, in considerazione delle condizioni economiche della società acquisita grazie al finanziamento ricevuto e della sua presunta capacità prospettica di distribuire dividendi a favore del suo socio (la mutuataria), **l'Ufficio aveva espresso l'opinione** secondo cui **il finanziamento sarebbe stato “meno rischioso”** rispetto a quanto stimato dalla società ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato, e quindi aveva stabilito un **diverso ammontare di spread** (quale premio per il rischio).

La differenza fra gli interessi calcolati e dedotti dalla società, e quelli rideterminati dall'Ufficio, era stata quindi oggetto di **accertamento** anche ai fini della presunta inapplicabilità, per detta eccedenza, dell'**esenzione dalla applicazione della ritenuta d'acconto** in sede di pagamento delle somme.

La CTR della Lombardia, accogliendo le doglianze della società appellante, evidenzia alcuni **concetti di comune rilevanza** in materia di *transfer pricing*.

- In primo luogo, viene **criticato l'approccio accertativo dell'Ufficio** in quanto esso non avrebbe compiuto alcuna **“comparazione”**, come invece sarebbe prescritto dalla norma e dalle **Linee Guida Ocse in materia di prezzi di trasferimento**, bensì si sarebbe limitato

ad esprimere **una opinione** riguardo al profilo di rischio del finanziamento, senza adeguato supporto tecnico oggettivo.

- La disciplina del *transfer pricing*, ed in generale quella del “**valore normale**” di cui all’art.9, comma 3, del Tuir, quindi, non consentirebbe all’Amministrazione di limitarsi a “stimare” il valore normale di una prestazione, bensì richiederebbe che esso sia desunto da un’**analisi comparativa con transazioni simili fra soggetti indipendenti**; tale comparazione sarebbe stata del tutto assente nel caso di specie.
- Nel documento predisposto dal consulente specializzato, tecnicamente condiviso dall’Ufficio, viene poi proposto **un intervallo statistico di valori**, ciascuno dei quali potenzialmente idoneo a rappresentare il valore normale della transazione; il Giudice ha quindi ritenuto del tutto “**opinabile ed arbitrario**” che il tasso di mercato, benché compreso nell’intervallo indicato dallo studio, non potesse essere rappresentato dal 9% (come da contratto di finanziamento), bensì solo dal 7,078% (come affermato dall’Ufficio), quando **entrambi i valori erano appunto inclusi nell’intervallo statistico** dell’analisi di *benchmark*. In altri termini, è stato affermato che il “**tasso ritenuto normale dall’Ufficio**, oltre ad essere del tutto **casuale, non è motivato** e senza fondamento alcuno”, per cui esso sarebbe in contrasto con quanto indicato dall’Ocse in materia di prezzi di trasferimento.

AGEVOLAZIONI

Non è abusivo rendere il ruling da Patent box facoltativo

di **Alessandro Bonuzzi**

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 36/E/2015 dello scorso 1 dicembre ha fornito, tra le altre cose, i primi chiarimenti sulla disciplina delle operazioni straordinarie nell'ambito del **Patent box**.

Sul tema, il decreto ministeriale 30 luglio 2015, attuativo della disciplina dell'agevolazione, all'articolo 5 stabilisce che *"in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda, il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei **costi di cui all'articolo 9**"*.

La relazione illustrativa al decreto precisa che *"in caso di operazioni straordinarie neutrali ai fini fiscali il soggetto avente causa subentra al dante causa nell'esercizio dell'opzione, sia con riguardo al computo degli anni di durata della medesima sia in relazione all'eredità dei costi rilevanti agli effetti del calcolo del **rapporto** di cui all'articolo 9"*, ovverosia del rapporto tra costi qualificati, al numeratore, e costi complessivi, al denominatore.

Per **costi qualificati** devono intendersi quei costi afferenti le attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente dall'impresa, da Università o enti di ricerca e da società terze.

L'ammontare dei **costi complessivi** è costituito, invece, dai costi qualificati a cui vanno sommati i costi derivanti da operazioni infragruppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e l'eventuale costo di acquisizione (incluso il costo della licenza) del bene intangibile stesso.

A riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che *"il numeratore e il denominatore non differiscono per natura dei costi ivi indicati, ma soltanto per il diverso computo delle spese di R&S derivanti da rapporti con consociate e di quelli relative ad acquisizioni degli immateriali"*.

Il rapporto tra costi qualificati e complessivi è un elemento fondamentale per il conteggio della **quota di reddito agevolabile** su cui va applicata la percentuale per il calcolo del beneficio fiscale consistente in una variazione in diminuzione ai fini Irpef/Ires e Irap. La quota di reddito agevolabile è determinata secondo la seguente formula: costi qualificati/costi complessivi*reddito agevolabile.

Il contributo economico del bene immateriale al reddito complessivo dell'impresa deve **obbligatoriamente** essere determinato sulla base di un apposito **accordo di ruling**, ma solo quando esso deriva dall'**utilizzo diretto** del bene stesso. La procedura di **ruling** è **opzionale**,

invece, in caso di **utilizzo indiretto** posto in essere nell'ambito di **operazioni infragruppo**.

La realizzazione di un'operazione di **fusione, scissione o conferimento d'azienda** potrebbe consentire di **aggirare** l'obbligo del *ruling* mediante il passaggio da un utilizzo diretto a uno sfruttamento indiretto del bene immateriale. Peraltro, il tutto si svolgerebbe in piena neutralità fiscale.

Sulla questione la circolare n. 36/E ha chiarito che, comunque, nel presupposto che venga svolta un'effettiva attività di ricerca e sviluppo, **ciascuna delle operazioni straordinarie richiamate non può ritenersi elusiva o abusiva anche se esclusivamente finalizzata a evitare il *ruling* obbligatorio**.

Ciò in ragione del fatto che, non emergendo alcun **vantaggio di natura fiscale**, manca il presupposto per applicare il nuovo articolo 10-bis L. 212/2000 secondo cui *"configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti"*.

In sostanza, l'Agenzia *"ritiene che non sia abusiva l'operazione di fusione, scissione o conferimento di azienda a seguito della quale non ricorre più l'obbligo di presentare l'istanza di ruling – in quanto il bene immateriale non viene più utilizzato direttamente – ma sussiste la semplice facoltà di presentazione della medesima istanza – in quanto il bene immateriale viene concesso in uso ad altra società appartenente al medesimo gruppo"*.

Da ultimo, l'Ufficio avverte che resta fermo il potere di sindacare la **congruità** dei corrispettivi pattuiti per la concessione in uso del diritto allo sfruttamento del bene immateriale tra società appartenenti al medesimo gruppo.

IMPOSTE INDIRETTE

La registrazione dei contratti di locazione: la forma e la tempistica

di **Leonardo Pietrobon**

Secondo quanto stabilito **dall'articolo 17 D.P.R. n. 131/1986**, i contratti di locazione devono essere **registrati entro 30 giorni dalla data della loro stipulazione**, ricordando che l'Agenzia delle Entrate, con la **R.M. n. 154/E/2003**, ha indicato che se è prevista una data di **decorrenza anteriore alla data della stipula**, il contratto deve essere registrato **entro 30 giorni dalla data di decorrenza** (e non di stipula), in ossequio alle norme relative alla registrazione del contratto verbale.

Ad esempio, se il contratto di locazione **viene stipulato il 10.7.2015**, precisando che il contratto è già in atto al momento della stipula, in quanto il locatore è già stato messo nel possesso dell'immobile **dall'1.7.2015**, il termine per la registrazione **decorre dall'1.7.2015**. Invece, ove il contratto venga **stipulato il 10.7.2015**, prevedendo che esso **decorra dall'1.8.2015**, il termine per la registrazione **decorre dal 10.7.2015**.

Ancora, con riferimento **all'aspetto temporale**, si ricorda che sebbene l'articolo 13 D.P.R. n. 131/86 indichi in 20 giorni il termine generale per registrare gli atti in termine fisso, quello per il **versamento dell'imposta** sulle locazioni è stato prolungato da 20 a 30 giorni dall'articolo 68 L. n. 342/2000. Poiché il successivo articolo 16 comma 1 D.P.R. n.131/86 stabilisce che **la registrazione** è eseguita previo **pagamento dell'imposta**, è evidente che il termine di registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili deve essere inteso **nei 30 giorni dalla loro stipulazione**.

Quanto appena descritto trova un'ulteriore riscontro, ossia nei casi di **risoluzioni, proroghe o cessioni dei contratti di locazione**. In ordine a tali aspetti, **l'articolo 17 D.Lgs. n. 158/2015** introduce alcune modifiche all'articolo 17 D.P.R. n. 131/1986, stabilendo dopo il comma 1 che **"Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso"**.

La riportata modifica normativa di fatto **sostituisce l'attuale disposizione di cui al citato articolo 17, comma 2 D.P.R. n. 131/1986** nella parte in cui viene stabilito un **preciso obbligo procedurale** in capo alle parti del contratto, secondo cui **"l'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento"**. Di conseguenza, l'attuale articolo 17, secondo cui in caso di proroga della locazione immobiliare la parte contrattuale deve:

- entro 30 giorni dalla scadenza annuale o di maggior periodo procedere con il pagamento dell'imposta di registro dovuta,
- entro i successivi 20 giorni, la stessa parte contrattuale deve consegnare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui è stato registrato il contratto di locazione il modello di avvenuto versamento dell'imposta dovuta,

per effetto delle modifiche di cui sopra viene meno.

Sotto il profilo temporale, al pari delle altre modifiche e novità di cui al D.Lgs. n. 158/2015, è da segnare che ad oggi la citata modifica normativa dovrebbe trovare **applicazione a partire dal 1° gennaio 2017**, tuttavia, il D.D.L della **Legge di Stabilità 2016** prevede **l'applicazione anticipata al 1° gennaio 2016** di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 158/2015. Di conseguenza, se dovesse trovare conferma l'applicazione del D.Lgs. n. 158/2015 quanto appena affermato in ordine ai contratti di locazione sarebbe applicabile a decorre dal 2016 e non dal 2017.

Si ricorda che, secondo quanto indicato dall'Agenzia delle entrate con la **C.M. 12/E/1998**, con l'attuale articolo 17 D.P.R. 131/1986 il contribuente **rende edotta l'Amministrazione finanziaria** delle vicende **giuridiche del contratto di locazione e corrisponde la relativa imposta**, evitando gli ulteriori obblighi connessi alla formalità della registrazione. La successiva **R.M. n. 36/E/2001** ha chiarito che l'omesso **versamento nei termini dell'imposta** di registro **non configura un'ipotesi di omessa registrazione** sanzionabile ai sensi dell'articolo 69 del Tur, bensì un caso di omesso versamento, cui è applicabile la sanzione prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.

Lo stesso **D.Lgs. n. 158/2015** apporta delle **modifiche anche al regime sanzionatorio** previsto in caso di **mancato assolvimento degli adempimenti in caso di risoluzione anticipata**, cessione e proroga del contratto di locazione e di affitto di beni immobili, sia nel caso di adozione del regime ordinario e sia nel caso di adozione della cedolare secca.

In particolare, al comma 1-bis dell'articolo 17 D.P.R. n. 131/1986, il decreto sanzioni introduce la sanzione applicabile nelle ipotesi in cui il contribuente non esegua, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui sopra, ossia la sanzione per omesso versamento, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

L'articolo 17 inserisce, a tale riguardo, una previsione per i **contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione** per l'applicazione dell'imposta **cedolare secca**. Al fine di creare un trattamento sanzionatorio completo anche per tali tipologie di contratti, infatti, viene previsto che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, **si applica la sanzione in misura fissa pari a € 67 euro. Tale sanzione è dovuta nella misura di € 35, se il ritardo non è superiore a trenta giorni.**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Pensionati all'estero: agevolazioni IMU/TASI

di **Giovanna Greco**

Il Ministero dell'economia e finanze con la **risoluzione n. 10/DF/2015** del 5 novembre scorso ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni previste ai fini IMU, TASI e TARI per i pensionati iscritti all'AIRE, proprietari di più abitazioni in Italia.

In merito, si rammenta che l'art 9-bis del D.L. n. 47/2014 ha riconosciuto – a decorrere dal 2015 –

l'esenzione dall'IMU e la riduzione di 2/3 di TASI e TARI per “

l'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”. Pertanto, in vista del

saldo IMU e TASI (entro il 16 dicembre 2015) si dovrà tenere conto dei suddetti chiarimenti forniti dalla risoluzione.

Il Ministero dell'economia e finanze ha chiarito che l'espressione “*una ed una sola unità immobiliare*” deve essere intesa come la volontà del legislatore di prevedere l'assimilazione all'abitazione principale per un solo immobile abitativo anche se il cittadino italiano stabilito all'estero possiede in Italia più di un immobile.

Quindi, per fruire del **beneficio fiscale** i contribuenti devono:

1. **possedere in Italia**, a titolo di proprietà o di usufrutto, almeno una **unità immobiliare** abitativa non di lusso (diversi dalle categorie catastali A1, A8 e A9), **non locata o concessa in comodato d'uso**;
2. essere **iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero** (cd. “AIRE”)
3. essere **già pensionati** nei rispettivi paesi di residenza.

In presenza di **più unità abitative possedute**, il MEF sostiene che – in assenza di specifiche disposizioni in

ordine all'individuazione dell'immobile da considerare ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale – la scelta può essere effettuata “

direttamente” dal contribuente, attraverso la

presentazione della dichiarazione valevole anche per la TASI. Il contribuente deve comunicare al Comune quale degli immobili posseduti intenda considerare come abitazione principale.

Il proprietario dell'alloggio deve

barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “

L'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 13 del DL. 201/2011”.

Si ricorda che

la dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI (risoluzione 3/DF/2015).

La previsione agevolativa in materia di IMU, TASI e TARI a favore degli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero già pensionati nei relativi paesi di residenza, ha determinato

difficoltà applicative, sia per i Comuni, sia per i contribuenti interessati, legate al riconoscimento dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni e, in particolare, dello

status di “pensionato”. Per ovviare a tale difficoltà, l'

IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) ritiene opportuno che gli uffici comunali competenti consentano la possibilità di attestare lo stato di pensionamento avvalendosi di una **dichiarazione sostitutiva di certificazione**, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, con la

risoluzione n. 6/DF/2015, il dipartimento delle finanze ha fornito alcune indicazioni per chiarire i dubbi sorti prevalentemente in ordine al requisito dell'iscrizione all'AIRE e alla fruizione del trattamento pensionistico. Per il dipartimento delle finanze, per accedere all'agevolazione

non è necessario che vi sia coincidenza tra Comune di ubicazione dell'immobile e Comune di iscrizione all'AIRE.

Secondo la risoluzione n. 6/DF, l'agevolazione è applicabile solamente nel caso in cui i cittadini italiani residenti all'estero siano percettori di:

- pensioni in **convenzione internazionale**, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero;
- pensioni **autonome** italiane e pensioni estere.

Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità immobiliare vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

AGEVOLAZIONI

Dal 21 dicembre la richiesta di agevolazione per le ZFU dell'Emilia

di **Luigi Scappini**

Il Mise, con la circolare n. 90178 del 24 novembre 2015 ha offerto alcuni chiarimenti in merito alla modalità e ai termini che debbono essere rispettati per la presentazione dell'istanza di accesso alle **agevolazioni** previste per le **microimprese ubicate nella ZFU**, relativa ai territori dell'Emilia colpiti **dall'alluvione del 2014** e dai **sismi del 2012**, istituita con l'articolo 12, D.L. 78/2015.

Si ricorda come beneficiari delle agevolazioni siano le **microimprese** da intendersi come quelle che, secondo i parametri individuati dalla normativa comunitaria, hanno meno di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro. Tali parametri, per il solo esercizio 2014, sono ridotti rispettivamente a un reddito lordo inferiore a 80.000,00 euro e un numero di addetti non superiore a 5.

Tali microimprese devono avere, alla data di presentazione dell'istanza, la sede principale o un'unità locale, ubicata all'interno della ZFU e devono esercitare un'attività ricompresa tra quelle individuate nei codici ATECO 2007 rientranti nelle seguenti "divisioni": 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96.

L'agevolazione consiste nell'**esenzione** dalle imposte sui redditi, Irap e Imu con alcune limitazioni, prima fra tutte la copertura messa a disposizione pari a complessivi 39.200.000 euro, equamente suddivisi per i periodi di imposta 2015 e 2016, anni di vigenza delle agevolazioni.

Nel dettaglio, in riferimento all'imposizione **diretta**, il **tetto massimo** di agevolazione viene individuato in 100.000 euro annui di reddito prodotto all'interno della ZFU (da qui, nel caso di esercizio congiunto di attività all'interno del perimetro e all'esterno di procedere alla tenuta di una contabilità separata), fatto salvo quanto previsto in termini di maggiorazioni (5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della ZFU e che nello stesso territorio svolge l'attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall'impresa).

Tale importo viene determinato al **netto** delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 Tuir, nonché delle sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 sempre Tuir.

In riferimento all'esenzione **Irap**, essa è individuata nel limite di una produzione netta di 300.000 euro, per la cui determinazione, anche in questo caso non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, mentre vi concorrono gli eventuali componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello 2015, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell'articolo 5-*bis* D.Lgs. 446/1997.

Infine, in riferimento all'**Imu**, l'esenzione compete ai soli immobili situati nel territorio della ZFU, **posseduti e utilizzati** dall'impresa per l'esercizio dell'attività; lo sconto dall'imposta municipale è riconosciuto per ciascuno dei due periodi d'imposta ammessi.

Le **istanze**, firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite procedura informatica, **a decorrere dalle ore 12:00 del 21 dicembre 2015 e sino alle ore 12:00 del 31 marzo 2016**.

A differenza di altre agevolazioni, nel caso in esame, **l'ordine temporale** di presentazione delle istanze non comporta prerogative, in quanto, come precisato nella circolare del Mise, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.

In ragione di quanto detto, l'importo dell'agevolazione riconosciuto viene determinato ripartendo proporzionalmente le risorse finanziarie disponibili, tra tutte le imprese ammissibili.

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, con il modello di pagamento F24.

È data facoltà, per permettere la fruizione dell'esenzione delle imposte sui redditi anche ai **soci** delle società "trasparenti", nonché ai collaboratori/coadiuvanti di imprese familiari, di indicare i dati identificativi di ciascun socio ovvero collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo codice fiscale, nel modulo di istanza.

BUSINESS ENGLISH

Money: un termine “uncountable” per tradurre denaro’ in inglese

di **Stefano Maffei**

Conosciamo tutti la traduzione corretta di **denaro**: *money*. Il vocabolo *money* è “uncountable” e quindi non conosce plurale, esattamente come *information*, *advice* (**parere**), *counsel*, etc. Le espressioni da imparare sono quindi: *a lot of money*, *some money*, *little money*, *no money*.

Se hai bisogno di un **prestito** (che si traduce con *loan*) a breve termine chiederai ad un amico: *can you lend me some money until tomorrow?* Dopo un **prelievo** è bene assicurarsi che la somma ricevuta sia corretta: *I counted the money carefully before I left the bank*. A proposito di facoltose ricchezze tramandate per generazioni si può dire che *the family made their money in the 18th century*, mentre in momenti di crisi non è raro leggere che *Mr Smith lost all his money*.

Da ultimo, ricordare l'espressione *to make money* (**guadagnare**): *John made a lot of money in the Stock market* (tramite **investimenti di borsa**).

Sperperare denaro è invece *to waste money*: chi non ama le auto nuove vi dirà che *the surest way to waste money is to purchase a new car*, ma io non sono del tutto d'accordo.

Ci sono un sacco di **proverbi inglesi** con il termine *money* e questo lo dedico ai genitori che, a Natale, devono spiegare ai figli che non possono soddisfare ogni loro capriccio: *Money doesn't grow on trees* (la traduzione direi che la potete trovare da soli).

Ricordate infine, come dicevo in un altro numero che **valuta** si traduce invece con *currency*. Tempo fa ci si chiedeva, per esempio, se una valuta alternativa all'euro potesse **salvare la Grecia** dal baratro: *could a parallel currency help save Greece from drowning* (to drown: **affogare**)? Se cercate un **tasso di cambio aggiornato** su internet potete cercare sui motori di ricerca un *currency converter*, e ne troverete a decine.